



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI LIVORNO FERRARIS

Tel. (0161) 47.72.95 – 47.75.03

C.A.P. 13046

Fax (0161) 47.77.70

Registro di pubblicazione n. 168 del 06.03.2025

PROVVEDIMENTO N. 2 DEL 05.03.2025

OGGETTO: Nomina del Responsabile dei servizi di polizia locale per il periodo dal 10 marzo al 31 dicembre 2025.

IL SINDACO

Richiamato il proprio provvedimento n. 4 del 01.07.2024 con il quale, per le motivazioni ivi esplicitate ed alle quali si fa espresso rimando, il dipendente comunale sig. Gianfranco Pasquino, inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (EQ)/Funzionario di polizia locale/Specialista dell'area vigilanza, è stato nominato Responsabile dei servizi di polizia locale – di cui all'allegato 4 alla deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 17.01.2023, esecutiva ai sensi di legge, conferendogli al riguardo apposito incarico di Elevata Qualificazione (EQ).

Dato atto che:

- il suddetto dipendente, a far data dal 10.03.2025, si trasferirà per mobilità volontaria, ex art. 30 del D.lgs 30.03.2011, n. 165 e s.m.i., presso il Comune di Trino, come risultante dal relativo assenso al riguardo rilasciato da questo Comune con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 25.02.2025, eseguibile ai sensi di legge;
- pertanto, dalla stessa data si renderà vacante il relativo posto ed il connesso ruolo di Responsabile dei servizi di polizia locale che, per le particolari conoscenze e specializzazioni di lavoro che lo connotano, non è possibile assegnarlo, neanche ad interim, ad altro personale attualmente in servizio inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione perché privo delle competenze professionali a tal fine richieste.

Fatto presente che:

- nelle more di pervenire a una nuova assunzione o ad una diversa formula organizzativa del servizio di polizia locale, c'è la possibilità di sopperire alla mancanza del ruolo di Responsabile dei servizi di polizia locale conferendolo – per il periodo indicato nel punto 3) del sottostante dispositivo – alla dipendente del Comune di Santhià, sig.ra Daniela Coco, inquadrata nel predetto Comune, a tempo pieno e indeterminato, nell'Area degli Istruttori, Istruttore di Polizia Locale, Agente di Polizia Locale, che presta pure servizio presso il Comune di Livorno Ferraris, con medesime funzioni, mediante "scavalco d'eccezione" ex art. 1, comma 557, della L. 30.11.2024, n. 311 e s.m.i., per un numero massimo di dodici ore settimanali, come da autorizzazione rilasciata dall'Ente di appartenenza sino alla fine del corrente anno 2025 ed accordi al riguardo assunti con questo Ente; infatti, la citata dipendente – che si è dichiarata d'accordo ad assumere l'incarico – possiede le capacità professionali occorrenti per lo svolgimento del predetto ruolo e le competenze pratiche necessarie a tradurre in termini i programmi e gli obiettivi dell'Amministrazione in materia di polizia locale, come si è potuto appurare nel corso dello svolgimento della sua attività lavorativa presso il Comune di Livorno Ferraris;
- il conferimento del ruolo in questione alla sunnominata dipendente è consentito in base a quanto previsto dall'art. 19, comma 2, del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022 che così recita: *"Nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di EQ anche a personale dell'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali"*; inoltre, ai sensi del successivo comma 3 dello stesso art. 19, i Comuni

possono avvalersi di tale facoltà “... per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito”;

- in più, la possibilità di conferire il suddetto ruolo alla medesima dipendente, anche nel caso del suo utilizzo mediante “scavalco d'eccedenza” per un numero di ore inferiore a diciotto (50% dell'orario di lavoro a tempo pieno), è ravvisabile dal parere del Consiglio di Stato, Sezione Prima, n. 3764 del 11.12.2013;
- infine, la medesima dipendente è pure idonea a svolgere il ruolo di Responsabile del Servizio in questione, oltre che per il possesso delle relative capacità professionali, per non incorrere in alcuna delle cause ostative di cui all'art. 35-bis del D.lgs 30.03.2001, n. 165 e s.m.i., nonché in alcune delle cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse previste dalla normativa vigente e, in particolare, in cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.lgs 08.04.2013, n. 39 e s.m.i., recante: *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*, come attestato dalla dichiarazione depositata in atti resa dall'interessata ai sensi dell'art. 20 del D.lgs n. 39/2013 citato.

Considerato che:

- il dipendente appartenente all'Area degli Istruttori, a cui viene conferito in base alla suddetta norma contrattuale un incarico di Responsabile di Servizio, ha diritto a percepire la retribuzione di posizione e di risultato ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, comma 4, del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022; in particolare, la retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000,00 ad un massimo di € 9.500,00 annui lordi per tredici mensilità (art. 17, comma 3, del CCNL citato);
- nel sistema di istituzione e graduazione delle posizioni di elevata qualificazione adottato dall'Ente, per come da ultimo rinvenibile nella deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 05.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, per la posizione di responsabilità di elevata qualificazione riferita ai servizi di polizia locale, svolta a tempo pieno, l'indennità di posizione suddetta è stabilita, a base annua, in € 9.500,00 annui lordi per 13 mensilità, ai sensi ed in applicazione dell'art. 17, comma 2, del CCNL del 16.11.2022;
- fermi restando i criteri in base ai quali si è pervenuto alla graduazione e alla quantificazione della retribuzione suddetta per i servizi di polizia locale – che sono indipendenti dall'inquadramento giuridico del dipendente a cui poi si applicano – è a tale importo retributivo che si ritiene di dover far riferimento per la definizione dell'ammontare della retribuzione di posizione da attribuire all'Istruttore di Polizia Locale – Agente di Polizia Locale a cui si intende conferire temporaneamente il ruolo di Responsabile dei servizi di polizia locale, ovviamente con riparametrazione proporzionale alla durata parziale (massimo 12 ore settimanali) e non a tempo pieno (36 ore settimanali) del relativo ruolo;
- in base a tale intendimento, l'importo della suddetta indennità di posizione, riparametrato come sopra indicato, ascende ad € 3.166,67 annui lordi per tredici mensilità e, quindi, a mensili € 263,89, salvo sua riparametrazione in meno qualora in dato mese il numero di ore prestate a scavalco fosse inferiore a dodici ore in una o più settimane;
- in base a tale intendimento, l'importo della suddetta indennità di posizione, riparametrato come sopra indicato, ascende ad € 3.166,67, annui lordi per tredici mensilità;
- la metodologia di calcolo/pesatura sopra indicata è stata condivisa dal Nucleo Interno di Valutazione monocratico, dr. Mario Gattiglia, come risultante dalla sua nota acquisita agli atti dell'Ente in data 27.02.2025, prot. n. 1888;
- l'attribuzione dell'indennità di posizione nell'ammontare sopra indicato non comporta maggiori oneri a carico del bilancio di previsione 2025-2027 né maggiore spesa per il personale rispetto a quanto previsto nel medesimo bilancio anche per il trattamento accessorio, dal momento che l'entità della medesima retribuzione è inferiore al pari esborso attualmente sostenuto nello stesso bilancio per il dipendente che si trasferirà nel Comune di Trino dal 10.03.2025;
- la spesa di cui sopra è sostenibile dal bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025, ed è contenuta entro i vigenti limiti sulla spesa del personale, per la ragione sopra esposta e come da verifiche in tal senso effettuate dal Responsabile del servizio di gestione del personale e dal Responsabile del servizio finanziario, anche con riferimento al limite di spesa per il trattamento

accessorio.

Considerato, quindi, di dover procedere in merito a quanto sin qui esposto secondo il contenuto recato dal sottostante dispositivo.

Visti, al riguardo:

- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 12.05.2015, esecutiva ai sensi di legge e s.m.i.;
- il Capo II del Titolo III del CCNL comparto Funzioni Locali del 16.11.2022;
- il Contratto Decentrato Collettivo Integrativo aziendale 2023-2025 e, in particolare, l'art. 19, comma 2, ai sensi del quale:
 - o la durata degli incarichi non potrà essere superiore a tre anni e non potrà comunque eccedere la durata del mandato amministrativo del Sindaco;
 - o nel periodo intercorrente tra la cessazione del mandato del Sindaco e le nuove nomine del Sindaco subentrante, le Elevate Qualificazioni/Responsabili di Servizio incaricati dal Sindaco uscente continueranno a svolgere le relative funzioni in regime di "prorogatio" per un massimo di 90 giorni dalla data di proclamazione del neo Sindaco;
- gli artt. 50, comma 10, 107 e 109, comma 2, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Viste, inoltre, le deliberazioni della Giunta Comunale, esecutive ai sensi di legge:

- n. 59 del 30.05.2019, all'oggetto: *"Approvazione definitiva dei criteri generali di conferimento e revoca degli incarichi di posizione organizzativa"*;
- n. 60 del 30.05.2019, all'oggetto: *"Approvazione definitiva del sistema di graduazione degli incarichi di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del CCNL del comparto funzioni locali 2016-2018"*;
- n. 75 del 27.06.2019, all'oggetto: *"Graduazione degli incarichi di posizione organizzativa, in applicazione del sistema approvato con deliberazione della giunta comunale n. 60 del 30 maggio 2019"*;
- n. 6 del 17.01.2023, all'oggetto *"Ridefinizione delle attività e dei servizi facenti capo all'ambito operativo unico di cui all'art. 7 del vigente regolamento comunale di organizzazione e fissazione decorrenza."*;
- n. 161 del 05.12.2023, all'oggetto *<<Ridefinizione delle attività e dei servizi facenti capo all'ambito operativo unico di cui all'art. 7 del vigente regolamento comunale di organizzazione. Nuova "pesatura" dei vari servizi e fissazione decorrenza di entrata in vigore.>>.*

In virtù delle attribuzioni di amministrazione derivanti all'infrascritto Sindaco dalle norme legislative e contrattuali sopra richiamate e dal vigente Statuto Comunale.

DECRETA

- 1) di richiamare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di individuare e nominare, pertanto, la dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Santhià, sig.ra Daniela Coco – in servizio a tempo parziale per un numero massimo di dodici ore settimanali presso il Comune di Livorno Ferraris, mediante "scavalco d'ecceденza" – inquadrata nell'Area degli Istruttori, Istruttore di Polizia Locale, Agente di Polizia Locale – Responsabile dei servizi di polizia locale di cui all'allegato 4 alla deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 17.01.2023, esecutiva ai sensi di legge, conferendole al riguardo apposito incarico di Elevata Qualificazione (EQ);
- 3) di stabilire che la nomina di cui sopra abbia efficacia dal 10.03.2025 e durata sino al termine dello "scavalco d'ecceденza" suddetto e, quindi, sino al 31.12.2025, salvo revoca anticipata nel caso in cui nel frattempo il Comune fosse pervenuto alla copertura del posto dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (EQ)/Funzionario di polizia locale/Specialista dell'area vigilanza citato in narrativa, che si renderà vacante a partire dalla stessa data del 10.03.2025, o fosse giunto ad altra soluzione organizzativa del servizio di polizia locale;

- 4) di dare atto che, in funzione della nomina di cui al punto 2, competerà alla sig.ra Coco lo svolgimento dei compiti e delle funzioni indicate nell'art. 107, commi 2 e 3, del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., con riferimento ai servizi ad ella ascritti, oltre a quelli eventualmente previsti dalle norme regolamentari interne o negli atti di indirizzo o programmatici adottati dagli Organi comunali;
- 5) di attribuire alla sig.ra Coco, in funzione della nomina di cui ai punti precedenti, la retribuzione di posizione a base annua di € 3.166,67 per 13 mensilità – riproporzionata come da indicazioni contenute in narrativa – e, quindi, una retribuzione mensile di € 263,89 per il periodo indicato nel punto 3, oltre alla correlativa retribuzione di risultato sulla base delle risultanze della valutazione annuale condotta in base alla disciplina comunale vigente in materia e nell'ambito dello specifico fondo come determinato ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del CCNL del 16.11.2022;
- 6) di precisare che l'importo della suddetta indennità potrebbe essere riparametrato in meno qualora in dato mese il numero di ore prestate a "scavalco d'eccedenza" fosse inferiore a dodici ore in una o più settimane;
- 7) di dare atto che la spesa di cui sopra è sostenibile dal bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025, ed è contenuta entro i vigenti limiti sulla spesa del personale, come da verifiche in tal senso effettuate dal Responsabile del servizio di gestione del personale e dal Responsabile del servizio finanziario, anche con riferimento al limite di spesa per il trattamento accessorio;
- 8) di comunicare il presente provvedimento all'interessata, al servizio personale e a quello finanziario, per gli adempimenti retributivi e contributivi di competenza, da attuarsi tenuto conto di quanto indicato nei punti 5 e 6, al personale dipendente, alle rappresentanze sindacali, alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
- 9) di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio online dell'Ente, nonché nella parte specifica del sito istituzionale dell'"Amministrazione trasparente".

Il Sindaco

Franco Sandra



Per ricevuta e conoscenza:

Daniela Coco